



NUOVE MODALITA' PAGAMENTO F24 DAL 24 APRILE 2017

Il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 ha imposto nuovi adempimenti ai contribuenti in tema di compensazione di crediti di imposte. È previsto l'obbligo, per i titolari di partita IVA, di trasmettere la **delega F24 unicamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate** (Entratel o Fisconline) e la **riduzione da 15 mila a 5 mila euro** del limite oltre il quale occorre apporre il **visto di conformità** sulla dichiarazione annuale dei redditi o IVA.

COMPENSAZIONI ORRIZZONTALI - Dal 24 aprile 2017, i contribuenti titolari di partita IVA che intendono utilizzare in compensazione orizzontale (cioè compensando tributi diversi) i predetti crediti, quale che sia l'importo, devono trasmettere la delega mod. F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) anche avvalendosi degli intermediari abilitati, mentre non possono più avvalersi dei servizi di home banking forniti da banche e Poste italiane.

L'eventuale violazione di questo obbligo non pregiudica la compensazione che sia stata effettuata legittimamente sotto il profilo dell'esistenza del credito, ma comporta l'applicazione della sanzione da 250 a 2.000 euro (art. 11 lettera a Dlgs n. 471/97).

Per le persone fisiche non titolari di partita IVA restano in vigore le disposizioni secondo cui l'utilizzo dei servizi telematici è obbligatorio soltanto per la trasmissione delle deleghe con saldo "zero", mentre per le compensazioni con saldo positivo possono anche avvalersi dei servizi telematici di banche e Poste.

VISTO DI CONFORMITÀ - Con il medesimo decreto, con decorrenza 24 aprile 2017, è stato esteso l'obbligo del visto di conformità ai fini della compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni annuali riducendo da 15 mila euro a 5 mila euro l'importo oltre il quale la compensazione dei crediti tributari risultanti dalle dichiarazioni annuali è subordinata alla condizione che la dichiarazione dalla quale emerge il credito rechi il visto di conformità di cui all'art. 35 c. 1 lett. a) del DLgs n. 241/97 o, in alternativa, sia sottoscritta dai componenti l'organo di controllo.

I crediti soggetti al vincolo del visto di conformità sono relativi ai tributi IVA, imposte sui redditi, relative addizionali e imposte sostitutive, ritenute alla fonte, IRAP. Restano esclusi, non risultanti da dichiarazioni annuali, le compensazioni effettuate per i crediti IVA trimestrali risultanti dal Mod. TR. La riduzione ha effetto già per la prossima dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2016, mentre per i crediti IVA l'effetto è differito alle dichiarazioni 2018 per l'anno 2017 in quanto il termine di presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2016 è già scaduto al 28 febbraio 2017.



SANZIONI - Nel caso di utilizzo del credito sopra soglia dei 5 mila euro in violazione della prescrizione del visto di conformità, l'Agenzia delle Entrate procederà a recuperare l'ammontare del credito utilizzato in violazione della prescrizione insieme ad i relativi interessi e sanzioni.

Si ritiene utile proporre di seguito, un prospetto riepilogativo.

MODALITA' DI VERSAMENTO F24 DAL 24 APRILE 2017

SOGGETTI	IMPOSTE - CONTRIBUTI	Modello Cartaceo	Home banking o Remote banking	Fisco online - Entratel
TITOLARI DI PARTITA IVA	F24 a debito <i>senza compensazioni</i>	NO	SI	SI
	• F24 a debito <i>con compensazione</i> di crediti ⁽¹⁾ per qualsiasi importo relativi a: .. imposte sui redditi; .. addizionali alle imposte sui redditi; .. ritenute alla fonte; .. imposte sostitutive delle imposte sul reddito .. IRAP; .. IVA per importi fino a € 5.000,00.	NO	NO	SI
PRIVATI No partita Iva	F24 a debito di qualsiasi importo, <i>senza compensazioni</i>	SI	SI	SI
	F24 a debito <i>con compensazione parziale</i> (saldo finale a debito) ⁽¹⁾ .	NO	SI	SI
	F24 a zero con compensazioni di importi a debito ⁽¹⁾⁽²⁾	NO	NO	SI

(1) Obbligo del visto di conformità ai fini della compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni annuali per importi superiori a 5 mila euro.

(2) Nel caso di F24 a zero è possibile utilizzare né il modello cartaceo né i servizi di remote/home banking gestiti da banche – posta



RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto legge 04/07/2006 n. 223

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

Art. 37. Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario In vigore dal 24 aprile 2017

49. A partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

49-bis. I soggetti di cui al comma 49 che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma.^[1]

(1) Comma inserito dall'art. 10, comma 6, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 e, successivamente, così modificato dall'art. 8, comma 19, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, e dall'art. 3, comma 3, D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

Legge 27/12/2013 n. 147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

Comma 574

574. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i **contribuenti che**, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità** di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti. Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui al primo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni.^[2]

(2) Comma modificato dall'art. 3, comma 3, D.L. 24 aprile 2017, n. 50.